

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 656-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 12 giugno 1964 (V. Stampato n. 286)*

*modificato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 15 ottobre 1964*

*modificato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 27 gennaio 1965 (V. Stampato n. 286-B)*

**d'iniziativa dei deputati LEONE Raffaele, RAMPA, SAVIO Emanuela, BERTE', CAIAZZA, FUSARO, AGOSTA, BUZZI, FRANCESCHINI, ROMANATO, PITZALIS, ELKAN e TITOMANLIO Vittoria**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 2 febbraio 1965*

Norme interpretative e modificative della legge 28 luglio 1961, n. 831, recante provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditori agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti d'istruzione secondaria ed artistica

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Art. 1.**

Il titolo di abilitazione all'insegnamento di cui al primo e secondo comma della legge 13 luglio 1954, n. 542, ottenuto con votazione non inferiore a 7 decimi, si intende compreso, anche se non congiunto a laurea, tra i titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini dell'assunzione nei ruoli ordinari dei professori di istituti di istruzione secondaria prevista dallo stesso articolo; per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali, di cui al quarto comma del medesimo articolo 11, è richiesta l'abilitazione comunque conseguita anche se non congiunta a laurea.

**Art. 2.**

Agli effetti delle condizioni prescritte dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il servizio prestato nelle scuole di istruzione artistica si intende prestato in istituti di istruzione secondaria.

Agli stessi effetti delle condizioni richiamate dal precedente comma, il servizio prestato in qualità di capo di istituto incaricato è valutato come servizio di insegnante.

In riferimento al secondo comma dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per coloro che siano stati collocati in congedo straordinario o in aspettativa per l'esercizio di pubbliche funzioni politiche o amministrative, è valida la qualifica dell'ultimo anno effettivo d'insegnamento precedente a tale loro collocazione.

**Art. 3.**

Il titolo di abilitazione prescritto dal primo comma dell'articolo 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è valido indipendentemente

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.***Identico.***Art. 2.***Identico.***Art. 3.***Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

dal titolo di studio che ne rese possibile il conseguimento, agli effetti dei benefici stabiliti dal citato articolo 20.

Art. 4.

È soppresso il terzo comma dell'articolo 5 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Art. 5.

All'articolo 13 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente comma:

« Agli insegnanti ex-combattenti ed assimilati ed ai perseguitati politici e razziali in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-1961, in possesso di abilitazione per l'insegnamento richiesto, comunque conseguita, sono estesi i benefici previsti dai commi precedenti. I benefici suddetti — nei casi nei quali non è prescritta l'abilitazione — sono altresì estesi agli insegnanti ex-combattenti ed assimilati e ai perseguitati politici e razziali, in possesso del titolo di studio necessario per accedere ai concorsi, in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-1961, con tre anni di effettivo insegnamento nel posto richiesto alla data del 30 settembre 1961, con qualifica non inferiore a distinto ».

Art. 6.

All'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente comma:

« Le insegnanti tecnico-pratiche, in possesso di equipollenza rilasciata dal Consiglio superiore, precedentemente escluse dai concorsi a cattedre ai sensi del regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554, saranno collocate in ruolo con precedenza assoluta ».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 4.

*Identico.*

**Soppresso.**

Art. 5.

All'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente comma:

« Le insegnanti tecnico-pratiche, in possesso di dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Consiglio superiore, precedentemente escluse dai concorsi a cattedre ai sensi del regio decreto 28 novembre 1933, n. 1554, saranno collocate in ruolo con precedenza assoluta, in relazione ai posti non assegnati da conferire ai sensi del precedente comma ».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

#### Art. 7.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti articoli e che siano nelle condizioni in essi previste saranno inclusi in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dell'articolo 17 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dal primo comma di tale articolo.

A tal fine i predetti insegnanti dovranno, entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare la domanda corredandola dei documenti indicati nei decreti ministeriali del 1° settembre 1961, 26 ottobre 1961, 18 agosto 1962 e 1° aprile 1963, di attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, o facendo riferimento ai documenti già eventualmente presentati allo stesso fine.

Le nomine conseguite ai sensi della presente legge hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

#### Art. 6.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2 e che siano nelle condizioni in essi previste saranno inclusi in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dell'articolo 16 e, per le scuole medie e le scuole secondarie di avviamento professionale, dell'articolo 17 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831. Dette graduatorie saranno formulate con i criteri previsti rispettivamente dai predetti articoli 16 e 17.

Gli insegnanti in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente articolo 3 e che siano nelle condizioni in esso previste saranno inclusi, con l'osservanza delle norme di attuazione stabilite con decreto ministeriale 1° aprile 1963, in graduatorie suppletive a quelle già compilate in applicazione dell'articolo 20 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831.

Le insegnanti tecnico-pratiche in possesso dei requisiti stabiliti dal precedente articolo 5 e che siano nelle condizioni in esso previste saranno incluse in graduatorie suppletive a quelle già compilate ai sensi dei commi quarto e sesto dell'articolo 22 della citata legge 28 luglio 1961, n. 831, secondo l'ordine di graduatoria stabilito dal quarto comma del medesimo articolo.

Gli insegnanti di cui ai precedenti commi dovranno, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di inclusione nelle predette graduatorie suppletive e corredare la domanda stessa dei documenti indicati nei decreti ministeriali del 1° settembre 1961, 26 ottobre 1961, 18 agosto 1962 e 1° aprile 1963 di attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, o facendo riferimento ai documenti già presentati allo stesso fine.

Le nomine conseguite ai sensi della presente legge, hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962.